

SCHEMA TECNICA

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI PROVVISORI E PUBBLICAZIONE DEL NUOVO TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE (TISG)

148/2019/R/gas (*)

Con la delibera 148/2019/R/gas, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) approva il nuovo "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG)", che sostituisce quello approvato con la delibera 72/2018/R/gas, in recepimento delle nuove discipline in tema di bilancio provvisorio e di gestione della filiera dei rapporti commerciali nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (SII).

L'entrata in vigore del nuovo TISG è confermata per l'1 gennaio 2020, ad eccezione di alcune disposizioni riportate all'articolo 7 ed ai commi 5.3 e 27.1 (che necessariamente devono essere adottate in anticipo, e che già la delibera 72/2018/R/gas prevedeva assumessero efficacia con riferimento ai relativi adempimenti dall'anno 2019), nonché al comma 27.2 che entra in vigore a partire dal mese di dicembre 2019.

Il seguente schema riassume le modifiche ed integrazioni (rispetto alla delibera 72/2018/R/gas) che la delibera 148/2019/R/gas apporta al nuovo TISG:

1. Le definizioni (Articolo 1) sono state integrate con le seguenti:

- a. relazione di corrispondenza
- b. responsabile del bilanciamento o RdB
- c. sessione di bilanciamento provvisorio
- d. il riferimento alla delibera 155/2019/R/gas;

mentre, sono state eliminate le definizioni di "impresa di distribuzione di riferimento" e "impresa di distribuzione sottesa", in quanto l'aggregazione dei dati sarà effettuata dal SII che si interfaccia con le imprese di distribuzione tutte.

Inoltre, sono state perfezionate alcune definizioni tra le quali quella di "sessione di bilanciamento" che è diventata "sessione di bilanciamento definitivo".

2. La formula per il calcolo del prelievo annuo (Articolo 4) PdR MM e per i PdR MY è stata modificata per correggere un errore materiale; in particolare, è stato eliminato il termine $\min(1; \frac{1}{\sum_{k=d_z}^{d_z+1} p_{PROF_Nk}^{\%}})$.

3. Il testo è stato integrato in più punti ai fini del recepimento della nuova disciplina in materia di bilancio provvisorio da intendersi come "sessione di bilanciamento provvisorio"; mentre, la "sessione di bilanciamento" è diventata "sessione di bilanciamento definitiva". Nello specifico, sono state introdotte disposizioni nuove nei seguenti articoli:

- a. all'Articolo 8;
- b. all'Articolo 11, che riporta la procedura da seguire per la determinazione delle partite fisiche giornaliere provvisorie di competenza di ciascun UdB;
- c. all'Articolo 26, per ricomprendere nelle attività della Piattaforma informatica quella di messa a disposizione degli esiti della sessione di bilanciamento provvisorio agli UdB e alle altre imprese di trasporto per quanto di competenza;
- d. all'Articolo 27, il comma 27.2 è stato modificato per ricomprendere anche la trasmissione da parte del SII all'RdB - e, per quanto di competenza, alle altre imprese di trasporto - delle informazioni funzionali alla

determinazione della sessione di bilanciamento provvisorio. Più in generale, il comma garantisce la messa a disposizione delle informazioni utili per le aggregazioni di competenza dell'RdB (oltre al bilancio provvisorio, anche i prelievi attesi di cui all'Articolo 10 del TISG) sulla base delle relazioni di corrispondenza definite entro la fine del mese precedente a quello di competenza;

- e. all'Articolo 29, per ricomprendere tra gli obblighi informativi a carico delle altre imprese di trasporto anche quelli funzionali alla determinazione della sessione di bilanciamento provvisorio;
 - f. all'Articolo 30, è stato introdotto il comma 30.1 relativo alla messa a disposizione agli UdB, nella responsabilità dell'RdB, degli esiti della sessione di bilanciamento provvisorio entro le ore 11:30 (termine già previsto nel Codice di rete ai sensi della regolazione vigente in materia) del giorno successivo a quello di competenza.
4. Il testo è stato modificato in più punti ai fini del recepimento della nuova disciplina in materia di filiera commerciale che, ai sensi della delibera 155/2019/R/gas, sarà gestita nell'ambito del SII a partire dall' 1 gennaio 2020. In particolare, sono stati eliminati tutti i riferimenti alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema, messa a disposizione dall'RdB nell'ambito della piattaforma informatica di cui al Titolo 6 del TISG, e sostituiti con la dicitura "relazione di corrispondenza". Di seguito l'elenco degli articoli oggetto delle modifiche più rilevanti:
- a. Articolo 9, comma 9.1, per aggregazione informazioni nella responsabilità del SII, funzionali alla determinazione della sessione di bilanciamento;
 - b. Articolo 10, comma 10.1, per aggregazione informazioni nella responsabilità dell'RdB, funzionali alla determinazione dei prelievi attesi;
 - c. Articolo 12, per eliminazione del riferimento alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema in considerazione del fatto che il SII metterà a disposizione i dati già raggruppati per UdB (con dettaglio per UdD);
 - d. Articolo 19, comma 19.1, per aggregazione informazioni nella responsabilità del SII, funzionali alla determinazione della sessione di aggiustamento;
 - e. Articolo 26, per l'eliminazione di tutti i commi relativi alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema e alla sua gestione, nonché l'accesso ai dati agli UdD che s'interfacceranno direttamente con il SII;
 - f. Titolo 7, Sezione 1, per l'aggiornamento degli obblighi informativi nella responsabilità del SII;
 - g. Articolo 28, comma 28.1, per l'aggiornamento della messa a disposizione dei dati aggregati nella responsabilità del SII, funzionali alla determinazione della sessione di bilanciamento definitivo sulla base della filiera commerciale rivista all'inizio del mese successivo per tener conto delle variazioni intercorse a seguito di attivazioni o disattivazioni sulla rete di distribuzione.

Si evidenzia che, a seguito dell'introduzione di un nuovo Articolo 11 (relativo alla determinazione della sessione di bilanciamento provvisorio) e dell'eliminazione dell'Articolo 26 (recante le disposizioni relative alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema), è cambiata la numerazione degli articoli dal numero 11 al numero 25, come contenuti nel TISG approvato con la delibera 72/2018/R/gas.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento